

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (81)62

Vol. 1981/0018

Historical Archives of the European Commission


Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE



COM(81) 62 def.

Bruxelles, 17 febbraio 1981

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

concernente l'applicazione della decisione n. /81 del Comitato di
cooperazione doganale ACP-CEE, che deroga alla definizione della nozione
di prodotti originari per tener conto della situazione particolare del
Malawi e del Kenia per quanto riguarda taluni articoli da pesca (mosche
per la pesca)

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

RELAZIONE

Dal 1° gennaio 1977 Kenia e Malawi hanno beneficiato di una deroga alle regole d'origine concernenti le mosche per la pesca.

Con lettera n. 672/ACP/79 del 23 luglio 1979 gli Stati ACP hanno sottoposto una richiesta a nome del Malawi e del Kenia per una ulteriore proroga di due anni di questa deroga che scade il 31 dicembre 1979.

Su proposta della Commissione, il Consiglio ha approvato il rinnovo della deroga per un periodo di due anni e ha adottato gli atti legali riguardanti il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1980.

Per il periodo rimanente della deroga che coincide con l'entrata in vigore il 1° gennaio 1981 della Convenzione Lomé II, una decisione concernente il prolungamento della deroga dovrà essere presa dal Comitato di cooperazione doganale ACP-CEE e un regolamento per l'applicazione della decisione nella Comunità dovrà essere adottato dal Consiglio.

Il presente progetto di decisione che porta deroga alle regole d'origine è attualmente prima della riunione del Comitato di cooperazione doganale sottoposto ad approvazione. L'allegato progetto di regolamento è volto ad applicare la decisione nella Comunità, una volta che essa sia stata adottata.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

concernente l'applicazione della decisione n. /81 del Comitato di cooperazione doganale ACP-CEE, che deroga alla definizione della nozione di prodotti originari per tener conto della situazione particolare del Malawi e del Kenia per quanto riguarda taluni articoli da pesca (mosche per la pesca)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Comitato di cooperazione doganale ACP-CEE previsto dalla seconda convenzione ACP-CEE (1), firmata a Lomé il 31 ottobre 1979, ha adottato, in applicazione degli articoli 28, paragrafo 3 e 30, paragrafo 1, del protocollo n. 1 della convenzione, la decisione n. /81 che deroga alla definizione della nozione di prodotti originari per tener conto della situazione particolare del Malawi e del Kenia, per quanto taluni articoli da pesca (mosche per la pesca) fino al 31 dicembre 1981;

considerando che è necessario, conformemente all'articolo 33 del protocollo n.1 della convenzione, adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La decisione n. /81 del Comitato di cooperazione doganale ACP-CEE allegata al presente regolamento è applicabile nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per in Consiglio

Il Presidente